Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

**N. 2557**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori GAMBA e TOTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2011**

Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto a prevedere, per il personale militare, la riapertura del termine per la presentazione delle domande di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego (qualora l'interessato sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza) a seguito di un procedimento penale conclusosi, successivamente alla sospensione o al collocamento anticipato in quiescenza, con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ovvero con decreto di archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) tale facoltà era concessa all'interessato senza la previsione di limiti temporali per la presentazione della domanda (anche se la sentenza o il decreto di archiviazione summenzionati erano stati pronunciati dopo la cessazione dal servizio, o, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003).

Successivamente è intervenuto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, che ha stabilito il termine, a pena di decadenza, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (10 agosto 2004), per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.

A distanza di alcuni anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 66 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2004 vi è l'esigenza, per un'evidente questione di parità di trattamento del personale militare nel tempo, che il presente disegno di legge è volto a soddisfare, di riaprire il termine per la presentazione delle domande (di prolungamento o ripristino del rapporto di impiego) a seguito di numerosi episodi di conclusione di procedimenti penali in senso favorevole all'imputato, ma intervenuti decorso il termine di presentazione della domanda.

Il disegno di legge è composto di due articoli.

L'articolo 1 introduce modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevedendo due nuovi articoli:

– l'articolo 898-*bis*, al comma 1, stabilisce che il personale militare che sia stato sospeso dal servizio precauzionalmente o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in congedo a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ovvero con decreto di archiviazione, può ottenere, a domanda, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età o, se già collocato in quiescenza, il ripristino dello stesso, per un periodo pari alla durata della sospensione a condizione che l'esame del giudicato penale relativo alla vicenda processuale che ha dato luogo alla sospensione o alla domanda di congedo si sia concluso, senza l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato. Al comma 2, reca i termini, a pena di decadenza, di presentazione della domanda di cui al comma 1, differenziati in relazione all'oggetto (per il ripristino in servizio del personale in quiescenza e per il prolungamento del rapporto di impiego). Il comma 3 prevede le ipotesi in cui la domanda non può essere presentata o, se presentata, non può

essere accolta. Il comma 4 fissa i termini entro cui l'Amministrazione di appartenenza ha l'obbligo di provvedere. Il comma 5 disciplina lo stato giuridico del personale che abbia ottenuto il prolungamento del servizio ai sensi del comma 1. Il comma 6 disciplina lo stato giuridico del personale che abbia ottenuto la riammissione in servizio ai sensi del comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 4;

– l'articolo 1085-*bis* dispone che il personale militare escluso dall'avanzamento, per effetto di un procedimento penale conclusosi con uno dei provvedimenti di assoluzione o proscioglimento ovvero archiviazione indicati al comma 1 dell'articolo 898-*bis*, introdotto dal presente disegno di legge, e posto in aspettativa per riduzione dei quadri senza essere stato valutato al grado superiore (pur avendo maturato i requisiti minimi di permanenza nel grado previsti per il proprio grado e ruolo), può richiedere entro un termine stabilito, di essere rivalutato dalla competente commissione di avanzamento entro un anno, considerando soddisfatti taluni requisiti previsti dalla vigente legislazione.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina il regime transitorio delle norme introdotte dall'articolo 1 del disegno di legge medesimo, prevedendo che l'istanza per la riammissione in servizio ovvero per il prolungamento del rapporto di impiego del personale, per il quale i procedimenti di cui all'articolo 898-*bis*, comma 1, si sono conclusi nei cinque anni antecedenti, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, mentre quella del personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1085-*bis* al momento di entrata in vigore della legge, deve essere presentata entro sessanta giorni.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale militare)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo l'articolo 898 è inserito il seguente:

«Art. 898-*bis*. - *(Ripristino o prolungamento del rapporto di impiego). – 1.* Il personale militare che sia stato sospeso dal servizio precauzionalmente o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in congedo a seguito di un procedimento penale successivamente conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ai sensi degli articoli 129, 425, 469, 529, 530 e 531 del codice di procedura penale, ovvero con decreto di archiviazione ai sensi degli articoli 408, 409 e 411 del codice di procedura penale, può ottenere, a domanda, il prolungamento del rapporto di impiego oltre il limite di età o, se già collocato in quiescenza, il ripristino dello stesso, per un periodo pari alla durata della sospensione, a condizione che l'esame del giudicato penale relativo alla vicenda processuale che ha dato luogo alla sospensione o alla domanda di congedo, ove previsto, si sia concluso senza l'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato.

*2.* In relazione a quanto previsto nel comma 1, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza:

*a)* per la riammissione in servizio del personale in quiescenza, entro trenta giorni dal provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, ovvero dalla data di comunica-

zione della conclusione del procedimento disciplinare di stato;

*b)* per il prolungamento del rapporto di impiego, tra il dodicesimo e il sesto mese antecedenti alla data prevista di collocamento in congedo;

*3.* La domanda di cui al comma 2 non può essere presentata, o se presentata non può essere accolta, qualora il personale interessato risulti imputato in altro procedimento penale, sottoposto a procedimento disciplinare di stato o incorso in un provvedimento disciplinare di stato per qualsiasi motivo.

*4.* L'Amministrazione della difesa è tenuta a provvedere:

*a)* entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda, nel caso di ripristino del rapporto di impiego;

*b)* entro la data del collocamento in congedo, nel caso di prolungamento del rapporto di impiego.

*5.* Nel caso di prolungamento del rapporto di impiego ai sensi del comma l:

*a)* il personale in questione è da considerare in soprannumero agli organici fino alla sua promozione al grado superiore ovvero fino al definitivo collocamento in quiescenza;

*b)* la posizione d'impiego è determinata dall'Amministrazione della difesa in base alle disponibilità;

*c)* il servizio non può in alcun modo essere prolungato oltre il limite di età previsto per il collocamento in congedo assoluto;

*d)* per gli anni di prolungamento non si dà luogo a valutazioni per l'avanzamento, oltre a quelle già maturate e definite in sede di eventuale ricostruzione della carriera;

*e)* fermo restando quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, il collocamento in congedo decorre dal termine del periodo di prolungamento;

*f)* eventuali provvedimenti di aspettativa per riduzione dei quadri nei confronti dell'ufficiale che ha prodotto la domanda di

prolungamento del rapporto di impiego, sono sospesi senza dar luogo al collocamento in tale posizione di stato di altri ufficiali; qualora l'ufficiale sia stato posto in aspettativa per riduzione dei quadri prima della definizione dell'*iter* processuale, lo stesso, in caso di accoglimento della domanda di cui al comma 1, è riammesso in servizio con le medesime modalità già indicate, senza dar luogo al posizionamento in aspettativa per riduzione dei quadri di altri ufficiali.

*6.* Nel caso di riammissione in servizio ai sensi del comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 4:

*a)* il personale interessato è da considerare in soprannumero agli organici e non dà luogo a eccedenze nel proprio grado, ruolo, qualifica o specialità fino alla promozione al grado superiore;

*b)* cessano di avere efficacia le promozioni eventualmente conferite all'atto del collocamento in quiescenza. Agli interessati sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento della cessazione dal servizio;

*c)* il personale interessato ha facoltà di optare tra il trattamento economico percepito dai pari grado in servizio ovvero quello in godimento in quiescenza alla data della domanda di ripristino in servizio;

*d)* si applicano le disposizioni di legge vigenti per il personale in servizio permanente.»;

*b)* dopo l'articolo 1085, è inserito il seguente:

«Art. 1085-*bis*. - *(Cessazione della causa d'impedimento per il personale militare in aspettativa per riduzione dei quadri). – 1.* Il militare escluso dall'avanzamento per effetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento ovvero con il decreto di archiviazione, di cui all'articolo 898-*bis*, e posto in aspettativa per riduzione dei quadri, senza essere stato valutato al grado superiore pur

avendo maturato i requisiti minimi di permanenza previsti per il proprio grado, può presentare domanda per essere rivalutato dalla competente commissione di avanzamento. La domanda di rivalutazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento di cui al primo periodo. La commissione decide entro un anno dalla presentazione della domanda, considerando comunque soddisfatto l'esercizio delle funzioni di comando, delle attribuzioni specifiche, del servizio e della frequenza dei corsi previsti dalla vigente legislazione».

Art. 2.

*(Regime transitorio)*

1. Per il personale per il quale i procedimenti di cui all'articolo 898-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, si sono conclusi nei cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, la domanda per la riammissione in servizio ovvero per il prolungamento del rapporto di impiego deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla medesima data.

2. Il militare che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1085-*bis* del codice del'ordinamento militare di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge, deve presentare la domanda ivi indicata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla medesima data.

€ 1,00